

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<i>RESOCONTI.</i>		LAVORI PUBBLICI (IX):	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag. 2	<i>In sede legislativa</i>	Pag. 18
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIV):		<i>In sede referente</i>	" 21
<i>In sede referente</i>	" 3	AGRICOLTURA (XI):	
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		<i>In sede legislativa</i>	" 21
<i>In sede referente</i>	" 4	<i>In sede referente</i>	" 22
AFFARI INTERNI (II):		INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 6	<i>In sede legislativa</i>	" 23
<i>In sede referente</i>	" 7	<i>Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria</i>	" 25
<i>In sede consultiva</i>	" 9	LAVORO (XIII):	
GIUSTIZIA (IV):		<i>In sede consultiva</i>	" 25
<i>In sede referente</i>	" 10	<i>In sede referente</i>	" 26
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	" 29
<i>In sede referente</i>	" 13		
FINANZE E TESORO (VI):		CONVOCAZIONI:	
<i>In sede legislativa</i>	" 13	<i>Giovedì 1° marzo 1973</i>	
<i>In sede referente</i>	" 14	<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 30
DIFESA (VII):		<i>Giunta delle elezioni</i>	" 30
<i>In sede referente</i>	" 15	<i>Affari esteri (III)</i>	" 30
<i>In sede consultiva</i>	" 15	<i>Giustizia (IV)</i>	" 31
ISTRUZIONE (VIII):		<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	" 32
<i>In sede legislativa</i>	" 16	<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	" 32
<i>In sede referente</i>	" 17	<i>Difesa (VII)</i>	" 32

<i>Istruzione</i> (VIII)	<i>Pag.</i> 33
<i>Trasporti</i> (X)	» 35
<i>Industria</i> (XII)	» 35
<i>Lavoro</i> (XIII)	» 35
<i>Igiene e sanità</i> (XIV)	» 35

Martedì 6 marzo 1973

<i>Agricoltura</i> (XI)	» 36
-----------------------------------	------

Mercoledì 7 marzo 1973

<i>Finanze e tesoro</i> (VI)	» 36
--	------

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 16,10. —
*Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del
Vicepresidente VALORI.*

La Giunta procede all'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Ciacci, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 74).

Il deputato Manco riferisce sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere. La Giunta ascolta successivamente, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento della Camera, il deputato Ciacci. La Giunta quindi, aderendo alla proposta del Relatore, delibera all'unanimità di proporre di negare l'autorizzazione a procedere dando mandato al deputato Manco di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prosegue, poi, l'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Niccolai Giuseppe, per il reato di cui agli articoli 595 e 81, capoverso, del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione continuata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 32).

Dopo un dibattito, al quale partecipano il Relatore Fracchia ed i deputati Manco, Musotto, Cavaliere e Franchi, la Giunta, non accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la non concessione della autorizzazione a procedere e dà mandato al deputato

Cavaliere di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

La Giunta procede, quindi, all'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Niccolai Giuseppe, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 29).

Il Relatore Fracchia dà ragione dei fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere. Dopo interventi dei deputati Manco, Musotto e Cavaliere, la Giunta, non accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la non concessione dell'autorizzazione a procedere dando mandato al deputato Cavaliere di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Niccolai Giuseppe, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 30).

Dopo che il Relatore Fracchia ha illustrato i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere la Giunta, accogliendone la proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione, dando mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Niccolai Giuseppe, per quattro distinti reati di cui agli articoli 595 e 596-bis del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 31).

Il Relatore Fracchia dà ragione dei fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere concludendo nel senso che la Giunta voglia proporre la concessione. Dopo interventi dei deputati Manco, Musotto, Cavaliere e Franchi, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione e dà mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALORI

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, e agli articoli 13 e 21 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (Doc. IV, n. 43).

Il Presidente, avendo il Relatore Accreman rinunziato all'incarico, ne rinvia ad altra seduta l'esame.

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 44).

Dopo che il Relatore Accreman ha illustrato i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere, la Giunta, accogliendo la sua proposta, delibera all'unanimità di proporre la non concessione e dà mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Contro il deputato Baghino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, e 81, prima parte, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 45).

Il Relatore Accreman si sofferma sui fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere concludendo nel senso che la Giunta ne proponga la concessione. Dopo interventi dei deputati Manco, Franchi, Cavaliere, Felisetti e Musolto, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione della domanda di autorizzazione a procedere dando mandato al Relatore di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Constatata l'assenza dei relatori, il Presidente rinvia alla prossima seduta l'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

GIUSTIZIA (IV) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione* REALE ORONZO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Lorenzo Ferruccio.

Disegno e proposta di legge:

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (922);

d'Aquino ed altri: Norme per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1216).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti. Il Presidente Reale ricorda in via preliminare che nella precedente seduta si era prospettata l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, anche per consentire in tale sede l'apporto al dibattito di esperti qualificati attraverso incontri informali. Precisa che nella seduta odierna sarà opportuno giungere ad una decisione a questo proposito.

Il deputato Foschi premette di condividere la proposta di procedere alla nomina di un Comitato ristretto. Osserva che il disegno di legge in discussione comprende due parti diverse: una che riguarda la disciplina dei prelievi, l'altra che riguarda la disciplina dei trapianti. Il primo problema comporta una serie di aspetti giuridici assai delicati, data la necessità di operare il prelievo in tempi tecnici adeguati, cioè utili ai fini del trapianto. Obiezioni giuridiche di vario genere limitano molto la possibilità di utilizzare ai fini suddetti i prelievi: si prevede infatti che si debbano attendere 24 ore per verificare le condizioni richieste all'articolo 3 per l'accertamento della morte; senonché ogni ora che passa dal momento della morte aumentano i rischi per quanto riguarda il trapianto. Ritieni pertanto che l'argomento dei prelievi implichi l'esigenza di una disciplina dettagliata e l'indicazione di precise garanzie per il donatore e per i familiari. Viceversa per la parte relativa ai trapianti si tratta di indicare, a livello di legislazione nazionale, i criteri di carattere generale, mentre non si potranno evitare ulteriori momenti normativi anche a livello delle competenze regionali in materia di organizzazione di questo tipo di servizi sul territorio. Conclude osservando che il disegno di legge interviene in un campo difficile in cui tuttavia notevoli risultati sono stati raggiunti e sono ancora raggiungibili; per questo motivo auspica che si giunga tempestivamente al varo del provvedimento, che contribuisce a dare una risposta alle esigenze della medicina moderna.

Il deputato D'Aniello sottolinea che il disegno di legge si attesta su posizioni oggi non più accettabili sotto vari punti di vista. In primo luogo si rileva una discrepanza tra

quello che il provvedimento impone ai fini di stabilire come e quando si debba procedere al prelievo e quello che si stabilisce circa i requisiti che dovrebbe avere il ricettore. Sotto il primo aspetto non ci si rimette soltanto al giudizio del medico ma ci si preoccupa di fissare precisi parametri, mentre sotto il secondo aspetto piena autonomia viene lasciata al medico. Aggiunge critiche specifiche all'articolo 3 del disegno di legge, per la lunghezza eccessiva, a suo giudizio, del termine di 24 ore ivi previsto, per la verifica dall'assenza di attività cerebrale, nonché all'articolo 4, ove si prevede un collegio di tre medici per l'accertamento della morte, che non possono prendere parte alle operazioni di prelievo: suggerisce di fare una eccezione almeno per il medico rianimatore. Ma soprattutto si dichiara in pieno disaccordo con il tenore dell'articolo 5 che prevede esplicite disposizioni del donatore circa il prelievo o, in mancanza, il consenso dei familiari; ritiene che, mentre il problema è quello di aumentare il numero dei soggetti donatori, questo articolo porta a restringerne sensibilmente la cerchia e rischia pertanto di vanificare le prospettive di progresso nel settore dei trapianti che il provvedimento si propone invece di favorire. A suo giudizio bisognerebbe consentire l'effettuazione del prelievo almeno in caso di non opposizione da parte dei familiari.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i deputati Venturoli, Musot'ò, Castelli, Cortese e il Presidente della XIV Commissione Rampa, le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto di cui sono chiamati a far parte, oltre ai relatori Reggiani per la IV Commissione e Urso Giacinto per la XIV Commissione, i deputati Dell'Andro, Mazzola, Foschi, Cortese, Allocca, Casapieri Quagliotti Carmen, de Carneri, Accreman, Capponi Bentivegna Carla, Signorile, Felisetti, D'Aniello, Baslini e d'Aquino.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato, Amadei per le finanze, Buffone per la difesa, Forma per la riforma della pubblica amministrazione e Picardi, per il tesoro.

Disegno e proposte di legge:

Norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile del Ministero della difesa (765);

Canestrari ed altri: Riconoscimento delle anzianità pregresse al personale civile della difesa (100);

Galloni ed altri: Applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile del Ministero della difesa (689);

*(Parere della V e della VII Commissione).
(Esame e rinvio).*

Il relatore Bressani, richiamandosi alla relazione da lui svolta nella seduta del 29 novembre 1972, osserva come all'ordine del giorno della seduta odierna sia anche la proposta di legge n. 938, di iniziativa dei deputati Cervone e Nucci, la quale, a differenza delle altre, prevede norme per l'applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 a tutti i dipendenti dello Stato e non soltanto a quelli del Ministero della difesa. Ritiene opportuno, al fine di una valutazione più organica dell'intera materia, procedere all'esame abbinato dei provvedimenti.

Intervengono, quindi, i deputati: Vetere, per concordare con il relatore sulla richiesta di abbinamento e per proporre il rinvio dell'esame dei provvedimenti, e Caruso per confermare l'opportunità del rinvio con la considerazione che presso l'altro ramo del Parlamento sono già in corso di avanzato esame provvedimenti relativi alla stessa materia.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare l'esame dei progetti di legge e di procedere all'abbinamento della proposta n. 938 con il disegno e le proposte di legge nn. 765, 100 e 689.

Proposta di legge:

Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (Parere della V e della VI Commissione) (52).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Bressani riferisce sulla proposta di legge proponendo alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

La Commissione, quindi, favorevoli a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Malagugini, Buttafuoco e Vecchiarelli, nonché il rappresentante del Governo, delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

Proposta di legge:

Lettieri ed altri: Norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi per la carriera direttiva della pubblica amministrazione e degli enti pubblici (1344).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Su proposta del relatore Bressani, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi: Istituzione in Ascoli Piceno di una sovrintendenza alle antichità e di una sovrintendenza ai monumenti e gallerie (*Parere della V e della VIII Commissione*) (633).

(*Rinvio dell'esame*).

Su proposta del deputato Caruso, la Commissione delibera di rinviare alla prossima seduta l'esame del provvedimento.

Proposta di legge:

Tozzi Condivi e Riccio Pietro: Modificazione dell'articolo 113, ultimo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati (*Parere della IV Commissione*) (1413).

(*Esame e conclusione*).

Il deputato Tozzi Condivi, in sostituzione del relatore Riccio Stefano, riferisce sulla proposta di legge sottolineando come la stessa per una interpretazione, a suo avviso, inesatta dell'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione dovrà essere riservata all'approvazione dell'Assemblea.

Il deputato Fracchia concorda con il relatore sul fatto che l'oggetto della proposta di legge non dovrebbe intendersi riservato alla Assemblea, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, non potendo lo stesso farsi rientrare nel concetto di « materia elettorale » ed esprime perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo unico, pur concordando con lo spirito dell'iniziativa diretta a rimuovere una deroga ingiustificata alla disciplina generale che presiede alla concessione dei benefici della condanna condizionale e della non iscrizione nel casellario penale. Presenta, pertanto, un emendamento diretto a modificare l'articolo unico della proposta di legge nel senso di prevedere la abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 113 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 con conseguente modificazione del titolo della proposta di legge.

Il deputato Tozzi Condivi concorda con la proposta di emendamento del deputato Fracchia.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Fracchia sostitutivo dell'articolo unico e conseguentemente la modificazione del titolo della proposta di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Proposte di legge:

Senatore Bonaldi, Senatori Bartolomei ed altri: Proroga della autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (*Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1357);

Poli: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (413);

Ascari Raccagni ed altri: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (687);

Niccolai Giuseppe ed altri: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (755);

Almirante ed altri: Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario (1410);

(*Parere della V e della VI Commissione*).

(*Esame e richiesta assegnazione sede legislativa*).

Il deputato Vecchiarelli, in sostituzione del relatore Codacci-Pisanelli, riferisce sulle proposte di legge e propone alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Caruso desidera conoscere preliminarmente l'orientamento del Ministero della riforma della pubblica amministrazione, anche in relazione alle trattative di recente concluse con le organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario Forma comunica che, a seguito delle trattative intervenute con le organizzazioni sindacali, il cui accordo dovrebbe essere in breve termine siglato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario previsto nelle proposte di legge in esame dovrà essere assorbito nell'assegno perequativo da concedere a tutti i dipendenti dello Stato.

In considerazione di ciò e della viva attesa dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, che si sono visti decurtare le proprie retribuzioni, si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

Il deputato Caruso concorda con le osservazioni del sottosegretario Forma dichiarandosi favorevole alla proposta del relatore di richiedere il trasferimento dei provvedimenti in sede legislativa proponendo, peraltro, i seguenti emendamenti all'articolo 1 della proposta di legge n. 1357:

Al primo comma, sostituire le parole: « per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 » *con le altre:* « fino al 31 dicembre 1973 »; *aggiungere il seguente comma:* « I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

La Commissione, quindi, dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, Buttafuoco, Vetere e Vecchiarelli e del Sottosegretario Picardi, modifica gli articoli della proposta di legge n. 1357, presa come testo base, con gli emendamenti proposti dai deputati Caruso ed altri, ed approva la proposta del relatore di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento dei provvedimenti in competenza legislativa.

In fine di seduta, il deputato Caruso, richiamandosi alle deliberazioni dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, sollecita l'intervento del ministro competente per riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nonché l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni riunite I e XIII dei provvedimenti relativi all'estensione dei benefici agli ex combattenti.

Il Presidente Riz nel dare assicurazioni al deputato Caruso, si riserva di prendere gli opportuni contatti con il Governo e con il Presidente della XIII Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 (Parere della V e della XII Commissione) (1451).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Antoniozzi riferisce sul disegno di legge ponendo in rilievo che esso costituisce uno stralcio del provvedimento di carattere generale per l'editoria, che è attualmente in fase di predisposizione da parte del Governo.

Si dichiara quindi favorevole all'estensione di quanto previsto nel disegno di legge alle agenzie di stampa e favorevole ad alcuni emendamenti in tal senso all'articolo 1 del disegno di legge stesso presentati dai deputati Zamberletti, Serrentino e Turnaturi.

Intervengono i deputati: Flamigni, che si dichiara contrario agli emendamenti preannunciati, ritenendo che qualsiasi integrazione alle norme urgenti debba essere rinviata alla normativa di carattere generale, date le limitate e peculiari finalità del disegno di legge; Triva, che ribadisce la contrarietà della sua parte politica agli emendamenti preannunciati, trattandosi di provvedimento che fa fronte per un solo anno alle esigenze della stampa quotidiana; e Zamberletti, che si sofferma sulla opportunità di introdurre gli emendamenti in questione, anche allo scopo di stabilire il principio del collegamento tra agenzie di stampa e stampa quotidiana ai fini della assunzione di futuri provvedimenti globali in proposito.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Pucci, che si dichiara favorevole agli emendamenti suddetti, la Commissione approva l'articolo 1 nel seguente testo, con gli emendamenti preposti dai deputati Zamberletti, Serrentino e Turnaturi:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonché delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

L'articolo 2 viene approvato nel seguente testo, con gli emendamenti suggeriti al primo comma dalla Commissione bilancio.

ART. 2.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « don Carlo Gnocchi » (Approvato dalla I Commissione del Senato) (Parere della I, della V e della XIV Commissione) (1358).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Triva ribadisce i motivi di principio per i quali la sua parte politica è contraria al disegno di legge, in quanto esso incide negativamente sui poteri spettanti alle regioni in base agli stessi decreti delegati che trasferiscono alle regioni le funzioni amministrative statali in materia sanitaria. Si dichiara pertanto favorevole all'aumento del contributo e contrario a quanto ulteriormente previsto nel disegno di legge, invita tutte le forze politiche ad una attenta meditazione sui problemi di principio da lui sollevati e conclude proponendo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Il deputato Mariotti, dopo aver contestato che l'affidamento dei compiti previsti nel di-

segno di legge al Centro « Don Gnocchi » possa avere rilevanza tale da incidere negativamente sulle funzioni attribuite alle Regioni, che tra l'altro sono ancora in fase di organizzazione, insiste affinché il provvedimento sia approvato senza modificazioni, in attesa della riforma sanitaria.

La Commissione non approva quindi il seguente articolo sostitutivo dell'articolo 1 presentato dai deputati Triva e Lodi Adriana:

« Al Centro Nazionale per i donatori degli occhi Don Carlo Gnocchi dell'Unione italiana ciechi è riconosciuto e attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità, con le regioni per quanto di loro competenza e con gli enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo ».

Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Il disegno di legge è posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (Parere della V e della VI Commissione) (917).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Turnaturi, richiamandosi all'esame in sede referente, dà lettura di emendamenti presentati dal deputato Tozzi Condivi ed altri e da lui stesso proposti tendenti sia gli uni che gli altri ad elevare, in diversa misura, i limiti della congrua ed a spostare il termine di decorrenza dei nuovi assegni al 1° gennaio 1972.

La Commissione preliminarmente delibera di trasmetterli alla V Commissione affinché esprima su di essi il proprio parere.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Speranza.

Proposte di legge:

Boldrini ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

Ceccherini e Cariglia: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali ed i loro familiari superstiti (950);

(Parere della V e della XIII Commissione).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Poli propone che la Commissione richieda che le proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

Il deputato Bubbico si dichiara d'accordo su tale proposta, pur sottolineando l'esigenza di risolvere la materia in un contesto globale, attraverso emendamenti al provvedimento che tengano conto di tutte le situazioni che concretamente sussistano.

Il deputato Flamigni si dichiara favorevole alla introduzione di eventuali emendamenti che valgano a far fronte alle esigenze ricordate dal deputato Bubbico.

Il deputato Artali si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa, salvo apportarvi gli opportuni emendamenti.

La Commissione delibera quindi, con l'assenso del Governo, di richiedere che le due proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di interpellare i rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(Esame e rinvio).

Il relatore Turnaturi riferisce sul disegno di legge ponendo in rilievo le carenze di personale che attualmente presenta il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e fornendo ampie indicazioni in proposito.

Dopo aver sottolineato che le modificazioni strutturali della nostra economia, il crescente sviluppo della motorizzazione, le esigenze della società, le nuove norme di procedura penale, l'aumento di taluni fenomeni criminali, sono tutti fatti che rendono necessaria una disponibilità di personale tale che il Corpo stesso possa rispondere alle necessità che si presentano nel Paese, illustra i singoli articoli del disegno di legge e con-

clude invitando la Commissione ad approvarlo.

Il deputato Flamigni precisa che nel corso della precedente legislatura fu richiesta la rimessione all'Assemblea di analogo provvedimento, di cui era già stata richiesta la sede legislativa, al fine di consentirne la discussione abbinata con altro provvedimento. Dopo aver sottolineato che la sua parte politica chiede un ampio dibattito sul disegno di legge in esame, al termine del quale si riserva di assumere un preciso atteggiamento, chiede chiarimenti sulla consistenza numerica del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sulla sua struttura territoriale, sulla polizia giudiziaria, anche con riguardo agli effettivi degli altri corpi di polizia che svolgono quest'ultima funzione e sulla formazione professionale di chi deve svolgerle.

Chiede infine più precise notizie sulla dislocazione territoriale della polizia stradale, sui « servizi riservati » e sulla struttura dei servizi amministrativi.

Il deputato Zolla chiede precisazioni in ordine al contingente numerico delle guardie di pubblica sicurezza addetti alla sorveglianza degli Istituti bancari.

Il Presidente rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Proposta di legge:

Ciaffi ed altri: Riconoscimento della arena «Sferisterio» di Macerata come ente autonomo lirico ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 (1034).

(Esame e rinvio con nomina di Comitato ristretto).

Il deputato De Sabbata protesta per l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento, in contrasto con quanto deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, e propone che l'esame del provvedimento stesso sia sospeso in attesa che venga comunicato il risultato dei bilanci degli enti lirici e che sia possibile abbinarlo ad altra proposta di legge che la sua parte politica si riserva di presentare per il settore degli enti stessi.

Il relatore Bubbico si dichiara contrario alla proposta di sospensione ritenendo inadeguate le motivazioni addotte a sostegno di essa da parte del deputato De Sabbata.

Il Presidente chiarisce che la proposta di legge fu già inserita all'ordine del giorno della seduta precedente e che in quella occasione non fu sollevata alcuna eccezione in proposito, ciò che faceva presumere il consenso di tutti i gruppi al suo esame da parte della Com-

missione e ricorda che, a norma di regolamento, non è proponibile la richiesta di sospensione quando una Commissione esamini un provvedimento in sede referente.

Il relatore Bubbico riferisce quindi sul provvedimento, ponendo in rilievo l'opera svolta dall'Arena « Sferisterio » di Macerata e la validità dell'opera stessa.

Dopo aver rilevato l'opportunità di procedere all'approvazione del provvedimento — con l'esclusione delle « masse stabili » — anche in relazione alle esigenze culturali della regione Marche e dell'Italia centrale, invita la Commissione ad approvare la proposta di legge.

Il deputato Artali si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, con l'emendamento relativo alla esclusione delle « masse stabili » proposta dal relatore.

Il deputato De Sabbata si dichiara contrario alla approvazione del provvedimento, formula una serie di considerazioni critiche in ordine alla gestione finanziaria dell'Arena, sulla quale ritiene opportuno che vengano fornite alla Commissione più ampie delucidazioni e ritiene che debbano essere modificate le norme attualmente vigenti circa la composizione dei consigli di amministrazione degli enti lirici, che invece verrebbero ad essere estese al nuovo ente, istituito, tra l'altro, senza preventivamente conoscere il parere in proposito della regione Marche. Conclude rilevando che l'approvazione della proposta di legge costituirebbe un incentivo ad analoghe iniziative riguardanti altre zone del paese, al di fuori di una organica soluzione del problema: più opportuna quindi si prospetta la soluzione di provvedere alle esigenze della Arena di Macerata mediante la concessione delle sovvenzioni previste dalle norme vigenti, non procedendo quindi alla approvazione della proposta di legge in esame.

Il deputato Ciaffi, dopo aver sottolineato l'alto valore culturale delle iniziative assunte dall'Arena di Macerata e la regolarità della sua gestione finanziaria ed amministrativa, sulla quale fornisce ampie delucidazioni, rileva che l'approvazione del provvedimento non contraddice alla volontà politica di riesaminare tutto il problema degli enti lirici.

Il deputato Triva ribadisce le perplessità e le riserve della sua parte politica sul provvedimento: tra l'altro, la proposta esclusione delle « masse stabili » non può non incidere negativamente sulla funzionalità stessa dell'Ente lirico che si tende a costituire. Conclude rilevando l'inadeguatezza della costituzione degli enti lirici ai fini delle esigenze che si pre-

sentano nel settore lirico e proponendo di ricercare diverse soluzioni per far fronte ai problemi peculiari dell'Arena di Macerata.

Il deputato De Sabbata propone quindi un rinvio del seguito dell'esame della proposta di legge.

Dopo l'intervento del deputato Bucalossi, che si dichiara favorevole alla proposta stessa, a condizione che il suo accoglimento non comporti l'abbandono dell'esame del provvedimento, e del relatore Bubbico, che formula dubbi sulla idoneità delle soluzioni alternative prospettate nel corso del dibattito e esprime pertanto perplessità sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame della proposta di legge, la Commissione delibera di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame della proposta di legge stessa.

Il Presidente si riserva di nominare i membri del Comitato stesso e rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Proposta di legge:

Castelli e Cattanei: Finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI) (Parere della V e della VI Commissione) (1044).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Il relatore Zamberletti propone e la Commissione delibera di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Il Presidente si riserva di interpellare in proposito i rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 12,45. —
Presidenza del Presidente CARIGLIA.

Disegno di legge:

Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (Parere alla X Commissione) (1425).

Il relatore Zolla, riferisce ampiamente sul disegno di legge; propone quindi e la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Al termine della seduta il Presidente comunica che il gruppo del MSI non ha dato il

proprio assenso alla richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge numero 737, presentata dai deputati D'Alema ed altri e concernente le indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province.

Comunica inoltre che nella seduta di ieri il Comitato per l'organizzazione dell'indagine conoscitiva sullo sport ha deciso di dare incarico ai deputati Tantalo e Zolla di riferire rispettivamente sulla legislazione sportiva e sullo sport nella scuola; in particolare, ai fini di un esame comparato della legislazione suddetta, dovrà farsi riferimento alle norme vigenti in materia nella Repubblica federale tedesca, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America e nell'Unione Sovietica.

Il Comitato ha inoltre stabilito che, nell'espletamento dell'indagine in questione, si procederà all'audizione delle seguenti persone:

il capo dell'ispettorato per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione;
i provveditori agli studi di Napoli, Livorno e Cuneo;

il direttore dell'ISEF di Roma;

il direttore della scuola centrale dello sport;

il presidente dell'Unione provinciale gruppi sportivi scolastici di Roma;

il coordinatore per educazione fisica del provveditorato agli studi di Milano;

un insegnante di educazione fisica;

un maestro elementare;

un insegnante dell'ISEF;

un maestro di sport;

un insegnante della scuola centrale dello sport;

un ispettore sanitario del Ministero della pubblica istruzione;

il presidente della Federazione italiana medici sportivi;

un professore della scuola di specializzazione di medicina sportiva dell'Università di Milano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10.20. — Presidenza del Presidente REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli articoli.

Il deputato Accreman illustra il seguente emendamento all'articolo 1:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« La Commissione collabora col Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale esprimendo i suoi pareri sui singoli istituti, e di volta in volta sugli elaborati che traducono in articoli di legge i principi e i criteri votati dal Parlamento; e da ultimo esprimendo il suo parere sul testo completo ».

Sottolinea che la norma aggiuntiva tende a precisare i compiti della Commissione incaricata di esprimere parere sul testo del nuovo codice, ed a prevedere in particolare che la Commissione medesima collabori con il Governo esprimendo il suo parere sui singoli istituti e di volta in volta sugli articoli che dettagliatamente disciplinano ciascun istituto, nonché, in fine, sul testo del nuovo codice complessivamente considerato.

Il deputato Pietro Riccio rileva che l'emendamento Accreman potrebbe ritardare il lavoro del legislatore delegato, con il rischio di far scadere inutilmente il termine per la emanazione del nuovo codice.

Il deputato Pietro Micheli afferma di condividere la sostanza dell'emendamento, che peraltro nella formulazione concreta rischia di rallentare l'elaborazione del nuovo testo. Suggestisce pertanto di sostituire l'emendamento Accreman con una raccomandazione al Governo, o di trasformarlo in un ordine del giorno da sottoporre successivamente all'Assemblea.

Il sottosegretario Pennacchini rileva che il travagliato *iter* della riforma in esame, che per oltre otto anni ha impegnato il Parlamento, dovrebbe indurre ad evitare di introdurre modifiche non indispensabili ad un testo che ogni parte politica riconosce essere già idoneo a dar vita ad un processo assai più aderente ai principi costituzionali e democratici di quello delineato dalla legislazione vigente.

L'emendamento in esame tenderebbe a porre ulteriori limiti al legislatore delegato, già vincolato al rispetto di ben 76 principi e

criteri direttivi, ma in realtà porterebbe esclusivamente a ritardi nel varo della riforma, senza modificare il ruolo sostanziale della Commissione che resterebbe meramente consultivo. Invita pertanto il deputato Accreman a ritirare il suo emendamento considerando l'impegno, già assunto dal Governo e riaffermato nella presente occasione, ad avvalersi in modo continuativo e dettagliato della collaborazione della Commissione consultiva.

Il deputato Accreman rileva la grave contraddizione in cui si pone il Governo quando assume un impegno di collaborazione ma non accetta che l'impegno stesso sia esplicitato nella legge di delega.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,30).

Il relatore Dell'Andro presenta il seguente emendamento, tendente a conciliare le diverse esigenze emerse dal dibattito:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« La Commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo ».

I deputati Pietro Micheli, Musotto e Teranova si dichiarano favorevoli, anche a nome dei rispettivi gruppi, all'emendamento del relatore.

Il deputato Accreman dichiara di ritirare il suo emendamento, giudicando soddisfacente la soluzione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara di non opporsi all'emendamento del relatore, che raccoglie l'unanime favore della Commissione, ma rileva con rammarico che tale modifica rischia di concretare una manifestazione di sfiducia nei confronti del Governo e di non favorire il raggiungimento degli obiettivi di collaborazione che sono all'origine dell'emendamento stesso.

La Commissione approva quindi l'emendamento Dell'Andro e passa alla votazione dell'articolo 1.

Il deputato Spagnoli dichiara che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 1, essendo pregiudizialmente contrario al ricorso alla delegazione legislativa per la formulazione del nuovo codice. Proprio le esperienze avutesi nelle precedenti legislature dimostrano l'idoneità del Parlamento ad operare direttamente organiche riforme dei codici: ed

il codice di procedura penale costituisce la parte più delicata della legislazione vigente ed è divenuto terreno di scontro politico aperto. Il gruppo comunista intende tuttavia, se l'articolo 1 verrà approvato, collaborare costruttivamente al miglioramento del testo in esame, adoperandosi affinché i principi ed i criteri direttivi siano ulteriormente precisati, eliminando gli « spazi vuoti » ed assicurando quanto più possibile il rispetto della volontà del Parlamento.

Il deputato Musotto dichiara che il gruppo del partito socialista italiano si asterrà dalla votazione dell'articolo 1, già da esso accettato nella precedente legislatura, considerando il mutato quadro politico e la diversa composizione del Governo, destinatario della delega.

Il deputato Pietro Micheli afferma che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'articolo in esame, esprimendo la fiducia che la nuova legislazione sarà pienamente rispondente ai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento. Opporsi alla delega legislativa rischierebbe viceversa di portare a gravi ritardi nella realizzazione di una riforma tanto attesa ed urgente.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel seguente testo modificato:

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione collabora con il Governo nella emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale, esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione passa quindi all'articolo 2.

Il deputato Manco illustra un emendamento tendente a sopprimere, nella prima parte dell'articolo, l'espressione « deve attuare i principi della Costituzione », che giudica pleonastica.

Il relatore Dell'Andro ed il sottosegretario Pennacchini non accettano l'emendamento Manco, che è respinto. Viene altresì respinto un concorrente emendamento Felisetti, di natura formale, e ritirato un emendamento Felisetti al n. 1, del pari di natura formale.

Il deputato Spagnoli illustra quindi il seguente emendamento:

Sostituire il n. 2 con i seguenti:

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

2-bis) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; non applicabilità di sanzioni disciplinari nel caso in cui il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente ritenga che l'abbandono della difesa sia stato determinato da effettive violazioni dei diritti della difesa.

Precisa che la norma da lui formulata mira a tutelare adeguatamente la posizione del difensore che protesta contro la violazione dei diritti della difesa, divenendo tale protesta espressione non di parte, ma di interessi collettivi.

Il deputato Manco osserva che occorre ristrutturare l'emendamento sia per escludere ogni competenza del magistrato in materia sia per affermare l'autonomia dell'ordine forense nel valutare l'effettiva sussistenza della illegittimità lamentata dal difensore.

Il deputato Pietro Riccio osserva che la norma in esame appare limitativa del principio generale della garanzia del difensore, che non conviene specificare ulteriormente. Bisogna invece affiancare tale principio a quello

della responsabilità del giudice anche per colpa grave, oltre che per dolo.

Il deputato Musotto si dichiara favorevole all'emendamento Spagnoli, al quale si associa altresì il deputato Accreman, rilevando che le norme vigenti, che non consentono in alcun caso al difensore di abbandonare l'aula o il processo, reca una chiara impronta totalitaria, e che anche di essa si avvalgono certi magistrati per estendere oltre il dovuto il proprio potere.

Il deputato Terranova suggerisce una diversa strutturazione formale dell'emendamento.

Il deputato Spagnoli accetta di modificare il suo emendamento secondo il seguente testo, cui aderiscono i deputati Terranova e Accreman:

Sostituire il n. 2 con i seguenti:

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

2-bis) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari, con esclusione delle stesse quando il Consiglio accerti che l'abbandono sia stato determinato da effettiva violazione dei diritti della difesa.

Il relatore dell'Andro osserva che anche nella nuova formulazione non è chiarito il rapporto tra decisione dell'ordine forense e pronuncia, eventualmente soltanto in sede di ricorso, della magistratura.

Il sottosegretario Pennacchini osserva che le esigenze di garanzia del difensore appaiono sufficientemente tutelate dall'attuale dizione del n. 2. Ulteriori specificazioni rischiano di tradursi in norme incostituzionali qualora si attribuisca esclusivamente ad un organo amministrativo l'accertamento della violazione dei diritti della difesa: se viceversa tale accertamento fosse concorrente con quello giurisdizionale, si darebbe vita ad una norma contrastante con i principi generali dell'ordinamento, soprattutto in considerazione del fatto che la violazione dei diritti della difesa determina la nullità assoluta dei relativi atti.

Il Presidente sottolinea l'esigenza di un approfondimento delle considerazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il deputato Spagnoli dichiara che le obiezioni testé sollevate possono essere superate sostituendo le ultime parole del suo emendamento con le seguenti: « con esclusione delle

stesse quando il Consiglio ritenga l'abbandono giustificato ».

Viene rinviato quindi ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per l'industria, il commercio e l'artigianato, Tiberi; e per l'agricoltura e le foreste, Alesi.

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Bonomi ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

Esposito ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

Consiglio regionale delle Marche: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento alle regioni per interventi in agricoltura (1108);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento alle regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1246);

Consiglio regionale del Veneto: Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura (1312);

(*Parere della I, della VI e della XI Commissione*).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Tarabini riferisce sull'incontro dell'apposito Comitato ristretto con i rappre-

sentanti delle regioni a statuto ordinario che hanno presentato iniziative legislative in materia di finanziamenti dell'attività agricola. Il Comitato ha potuto registrare una sostanziale convergenza sull'esigenza di assicurare la continuità dei finanziamenti a favore dell'agricoltura, al fine di evitare una interruzione nella politica di intervento soprattutto nei settori particolarmente protetti. È stata poi criticata la limitatezza temporale della previsione di intervento di cui al testo governativo ed è stata inoltre unanimemente rappresentata la necessità di una salvaguardia della completa disponibilità di trecento miliardi annui al di fuori delle disponibilità dei contributi comunitari.

Ritiene, a questo punto, opportuno conoscere gli intendimenti del Ministro dell'agricoltura anche in relazione alla prossima applicazione delle recenti direttive comunitarie che sono di non poca rilevanza per i problemi esposti dai rappresentanti delle Regioni.

Il Sottosegretario Alesi, dopo aver sottolineato l'ampia discussione svoltasi su tali problemi presso la Commissione agricoltura, comunica che si farà carico di rappresentare la richiesta presso il Ministro dell'agricoltura, pur rilevando l'opportunità di discutere celermente i provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidente MALFATTI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Proposta di legge:

Gramegna ed altri: Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra ai civili caduti nel corso di dimostrazioni avvenute dopo il 25 luglio 1943 (*Parere della II e della V Commissione*) (81).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Serrentino, richiamata la relazione e gli emendamenti discussi in sede referente, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Dopo interventi del deputato Cirillo, favorevole al provvedimento, e del Sottosegre-

tario di Stato per il tesoro, Ruffini, che dichiara di concordare con il relatore, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo della proposta di legge, inserisce un articolo aggiuntivo 1-bis che stabilisce l'efficacia della legge al 1° gennaio 1973 e modifica l'articolo 2 della proposta aggiornando oneri e coperture nel senso suggerito dal relatore. La Commissione modifica quindi il titolo del provvedimento che risulta del seguente tenore:

« Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, o loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

Proposte di legge:

Venturoli e Raffaelli: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1183);

La Loggia e Frau: Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1196);

(Parere della I Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Postal riferisce favorevolmente sui provvedimenti e propone di unificarli sulla base del testo e del titolo della proposta 1183.

La Commissione ed il Governo concordano con il relatore.

Il testo unificato dei provvedimenti, che consta di articolo unico, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente Malfatti.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini, per le finanze, Alpino.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Parere della V e della XII Commissione) (1458).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Malfatti comunica di aver preso contatto con i gruppi in relazione alla

proposta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento; il gruppo del MSI ha comunicato di essere contrario alla proposta di trasferimento; la discussione continua pertanto in sede referente.

Il deputato Raffaelli, dato atto al relatore Postal della puntualità delle argomentazioni introduttive, osserva che la legislazione creditizia ha ormai fatto il suo tempo. Tutta la politica del credito agevolato ha costituito solo una attenuazione marginale di costi di credito proibitivi ed anche tale funzione appare oggi esaurita. La piccola industria si trova di fronte alla strozzatura dei sistemi di garanzia ed è oberata distorsivamente da costi aggiuntivi inversamente proporzionali alla dimensione dell'impresa. La politica bancaria rappresenta un ostacolo ai necessari ammodernamenti tecnologici. Occorre affrontare subito il discorso dell'alleggerimento del sistema delle garanzie e quello della necessaria differenziazione dei tassi per aree, dimensioni aziendali e settori merceologici. È necessario altresì affrontare il problema del parere delle Regioni su politiche bancarie che investano problemi di investimenti e di assetto del territorio.

Il deputato Sinesio, premesso che la legislazione creditizia, polverizzata in miriadi di leggi, è ormai decrepita e che lo stesso credito agevolato si funzionalizza al grande credito, osserva che la rete delle piccole imprese del Mezzogiorno è ormai boccheggianti. Solo il 4,15 per cento degli interventi a medio termine fra il 1953 e il 1970 è stato destinato al Sud, e si tratta unicamente di risconti di sovvenzioni cambiarie per acquisto di macchinari. Considererebbe opportuno o decurtare l'incremento del fondo di dotazione del Mediocredito dirottando 120 miliardi all'ISVEIMER all'IRFIS e al CIS, ovvero provvedere al più presto ai fondi di dotazione degli istituti speciali operanti nel Mezzogiorno.

Il deputato Vespignani osserva che è stata preannunciata la presentazione di un disegno governativo concernente il fondo centrale di garanzia sussidiaria. Ritiene opportuno che le linee di tale disegno siano rese note alla Commissione, vuoi in sede di replica da parte del Governo, ovvero, ove il disegno risulti presentato ed assegnato, mediante inclusione nel prossimo ordine del giorno.

Il Presidente Malfatti rinvia il seguito della discussione a mercoledì della prossima settimana.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla mensa vescovile di

Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della VIII Commissione (1267).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa)

Su proposta del Presidente Malfatti la Commissione delibera all'unanimità, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente si riserva di acquisire le adesioni dei gruppi non presenti oggi in Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Al termine della seduta il Presidente comunica che mercoledì 7 marzo la Commissione esaminerà in sede legislativa i provvedimenti: 1251 (Ida); 586 e 995 (Fondo di rotazione Trieste e Gorizia) e in sede referente, proseguito l'esame del disegno 1458 (Mediocredito) verranno esaminate le proposte 1120 (Banca Nazionale del Lavoro) e 1268 (Agenti di cambio).

Su richiesta dei deputati Pandolfi, Vespignani e Raffaelli la Commissione chiede al Governo di riferire, in una prossima seduta, sullo stato di attuazione della prima fase della riforma tributaria, sia per gli aspetti già evidenziati da una serie di interrogazioni (restituzione e rimborsi di partite arretrate dall'IGE, pagamenti dell'IVA sui mutui da parte dei Comuni, mancate assegnazioni ai Comuni di quote loro spettanti, modi di incasso dei diritti sui pubblici spettacoli) sia per quelli relativi alle intenzioni del Governo in materia di sistemazione delle pendenze arretrate, in tema di integrazioni necessarie ai decreti già emanati, (ai sensi dell'articolo 17 della legge delega) e ancora, più in generale, su tutti i problemi connessi all'avvio della riforma.

Il Presidente Malfatti dichiara che prenderà gli opportuni contatti con il Ministro delle finanze per una tempestiva informazione alla Commissione sui problemi sollevati. Ritiene che la discussione sulle comunicazioni del Governo possa avvenire nella stessa seduta in cui il Governo stesso replicherà a talune interrogazioni specifiche in materia di riforma tributaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 11. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio (*Parere della V Commissione*) (1275).

(*Rinvio dell'esame*).

Il relatore Vaghi illustra favorevolmente il disegno di legge, proponendo che la Commissione ne chieda alla Presidenza della Camera il trasferimento alla propria competenza legislativa.

La Commissione, fatta propria la proposta di modifica all'articolo 5 avanzata dalla V Commissione bilancio, all'unanimità, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, accoglie la proposta del relatore.

Proposte di legge:

Ianniello ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (172);

Baghino ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato (746);

Vaghi ed altri: Riconoscimenti combattentistici in favore dei ferrovieri in servizio durante la guerra 1940-1945 (937);

(*Parere della I, della V e della X Commissione*).

(*Rinvio dell'esame*).

La Commissione, su proposta del Presidente, rinvia l'esame delle proposte di legge dopo che le Commissioni I, V e X abbiano espresso il loro parere, trattandosi di proposte che incidono anche nell'ambito dell'ordinamento generale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Caroli: Cessione in proprietà delle dieci palazzine del Ministero della difesa site in Taranto al rione Corvisea (*Parere alla IX Commissione*) (697).

Su proposta del Presidente, favorevoli i deputati de Meo, Nahoum, Orlando, Angelini e Venegoni, contrario il Sottosegretario Lattanzio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge, facendo voti a che il Governo predisponga iniziative per concretizzare piani di edilizia popolare per i dipendenti del Ministero della difesa.

Proposta di legge:

Rende ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della «provincia di San Francesco di Paola dell'ordine dei minimi» l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex caserma Domenico Moro di Cosenza (*Urgenza*) (*Parere alla VI Commissione*) (1190).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, propone che la Commissione esprima parere favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge. Il sottosegretario Lattanzio dichiara l'avviso favorevole del Governo. I deputati Ruggero Orlando, Nahoum, D'Auria e Guadalupi si dichiarano contrari ad un provvedimento che riguardi un solo bene, mentre necessita una legge che stabilisca un piano organico per la dismissione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio militare.

I deputati Lucchesi e Vaghi si dichiarano, invece, favorevoli alla proposta di legge perché essa riguarda un bene già dismesso dalle autorità militari.

Il deputato de Meo osserva che, essendo il bene già dismesso, non appartiene ai beni militari, e, pertanto, ritiene che il parere della VII Commissione difesa non risulti più attinente.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dando mandato al Presidente di accertare lo stato attuale del bene e per risolvere la questione di competenza sollevata dal deputato de Meo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

ISTRUZIONE (VIII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari per la pubblica istruzione, Valitutti, Caiazza e Cocco Maria.

Disegno e proposta di legge:

Finanziamento della Stazione zoologica di Napoli (865);

Lezzi ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore della stazione zoologica di Napoli stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 (311).

(*Seguito della discussione*).

La Commissione passa all'esame degli articoli scegliendo come testo base quello del disegno di legge n. 865.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni. La Commissione approva quindi in via di principio un emendamento del Governo alla nuova formulazione dell'articolo 2 suggerita dalla Commissione Bilancio.

Il Presidente Gui fa presente che l'emendamento del Governo all'articolo 2 dovrà essere inviato per il parere alla Commissione Bilancio.

Il seguito della discussione dell'articolo 2 viene rinviato ad una prossima seduta.

Proposta di legge:

Mitterdorfer: Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, concernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua straniera (636).

(*Discussione e approvazione*).

Dopo illustrazione favorevole del relatore Mitterdorfer, la Commissione, trattandosi di un articolo unico, approva la proposta di legge n. 636 direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Proposta di legge:

Galli ed altri: Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» e del centro nazionale del libro parlato (991).

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente Gui, in sostituzione temporanea del relatore Reale Giuseppe, illustra la proposta di legge, il cui esame si era già iniziato in sede referente, ricordando che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che il maggiore onere sia ridotto da 200 a 150 milioni.

La Commissione passa all'articolo 1 che, accogliendosi un emendamento del deputato Raicich, viene approvato con riduzione a 150 milioni della cifra di 200 milioni da esso inizialmente prevista. La Commissione approva quindi l'articolo 2 senza modificazioni. L'articolo 3 viene approvato, accogliendosi l'emendamento suggerito dalla Commissione Bilan-

cio, con riduzione a 150 milioni della cifra di 200 milioni da esso originariamente prevista.

La proposta di legge viene votata a scrutinio segreto al termine della seduta risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza e Valitutti.

Proposta di legge:

Miotti Carli Amalia ed altri: Estensione dei benefici previsti dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche (855).

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

La Commissione riprende l'esame della proposta di legge passando all'articolo 2.

Il relatore Miotti Carli Amalia propone un emendamento tendente a ridurre la valutazione dell'onere implicato dal provvedimento da 12 a 5 miliardi, al quale si dichiara favorevole il Sottosegretario Caiazza. La Commissione approva quindi l'articolo 2 con la modifica proposta dal relatore.

Accogliendo una proposta del relatore la Commissione delibera all'unanimità e con il consenso del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 855, inviando nel frattempo il nuovo testo approvato alla Commissione Bilancio per il parere.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo C (321).

(Esame e rinvio).

Dopo che il Presidente Gui, in temporanea sostituzione del relatore Giordano, ha illustrato la proposta di legge, il Sottosegretario Caiazza si dichiara favorevole a condizione che l'articolo 1 sia meglio formulato nel senso di esplicitare che gli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media e attualmente inquadrati nel ruolo C siano collocati nel ruolo B dei professori della

scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1968. Il deputato Tedeschi si dichiara favorevole all'emendamento purché esso si intenda riferito anche agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio nella scuola secondaria superiore. Di fronte alla precisazione negativa su tale punto data dal Sottosegretario Caiazza, il deputato Tedeschi chiede un breve rinvio perché il Governo valuti la propria proposta. Il deputato Buzzi, dichiarando di condividere le motivazioni di fondo avanzate dal deputato Tedeschi, si dichiara favorevole ad un breve rinvio onde riconsiderare globalmente il problema specifico nell'ambito di una più generale ristrutturazione delle carriere. Il deputato Raicich chiede che la data del rinvio sia fissata per la prossima settimana.

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di giovedì 8 marzo.

Proposta di legge:

Giordano: Modifica all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media (1219).

(Richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Dall'Armellina la Commissione delibera all'unanimità e con il parere favorevole del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1219.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Al termine della seduta il Presidente Gui comunica alla Commissione il programma dei lavori deciso all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Comunica altresì che su due punti non si è raggiunto l'accordo e pertanto dà la parola al deputato Raicich perché li illustri.

Il deputato Raicich, osservando che i provvedimenti che risultano finora iscritti all'ordine del giorno della Commissione non corrispondono alla gravità della situazione della scuola italiana, chiede l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 260 presentata dal suo Gruppo e riguardante la riforma della scuola secondaria superiore. Tale iscrizione è divenuta indilazionabile di fronte al comportamento del Governo che, malgrado i reiterati impegni in tal senso, non ha ancora presentato il disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore. Richiede altresì

l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge di iniziativa regionale relative al nuovo programma di edilizia scolastica che sono assegnate congiuntamente alla VIII e alla IX Commissione.

Il deputato Spitella ritiene che il problema non sia insuperabile qualora si tenga conto delle dichiarazioni di ieri sera del Ministro della pubblica istruzione secondo le quali il Consiglio dei ministri ha deciso di concludere i propri lavori sul disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore entro il 9 marzo. Si potrebbe perciò iscrivere la proposta di legge n. 260 alla fine del già denso ordine del giorno della Commissione restando inteso che l'inizio dell'esame avverrà al momento della presentazione del disegno di legge del Governo e comunque al termine della prima metà del mese di marzo.

Il deputato Masullo interviene a favore delle proposte del deputato Raicich ricordando gli impegni di presentazione via via assunti dal Governo e puntualmente disattesi. Il Sottosegretario Valitutti si associa alle considerazioni del deputato Spitella, ribadendo la volontà politica del Governo di agire presto e bene. Il deputato Nicosia dichiara di astenersi.

La Commissione respinge a maggioranza la iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 260.

Passando alla seconda richiesta di iscrizione all'ordine del giorno avanzata dal deputato Raicich, il Presidente Gui informa la Commissione di avere già avuto contatti al riguardo con il Presidente della IX Commissione.

Il deputato Nicosia si dichiara favorevole alla iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge di iniziativa regionale in tema di edilizia scolastica. Il deputato Spitella ritiene che la Commissione non possa da sola prendere tale decisione, trattandosi di provvedimenti assegnati congiuntamente alla VIII e alla IX Commissione; ritiene però che si potrebbe dare mandato al Presidente Gui di prendere gli opportuni contatti con la IX Commissione. Il Sottosegretario Valitutti chiede che la Commissione rinvi al termine della prossima seduta la decisione sul punto in esame onde consentire al Governo di informare approfonditamente la Commissione sul disegno di legge che in materia si sta preparando.

Il deputato Raicich modifica la propria richiesta nel senso che la Commissione dia mandato al Presidente Gui di mettersi in contatto con il Presidente della IX Commissione onde addivenire ad un sollecito esame dei provvedi-

menti in oggetto da parte delle due Commissioni riunite.

La Commissione delibera di rinviare al termine della seduta di domani la votazione su tale proposta del deputato Raicich onde poter ascoltare le informazioni preannunciate dal rappresentante del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

In principio di seduta il Presidente Degan informa la Commissione di aver provveduto ad inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 1424, avendo ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta del 1° febbraio scorso.

Proposta di legge:

Senatori Vedovato ed altri: Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della V e della VIII Commissione) (1269).

(*Seguito della discussione e approvazione.*)

Il Presidente Degan ricorda che nella precedente seduta il deputato Cabras ha svolto la relazione introduttiva.

L'onorevole Anna Maria Ciai Trivelli, intervenendo nella discussione sulle linee generali, denuncia il carattere settoriale ed episodico dell'intervento previsto dalla proposta in esame. Pur riconoscendo le condizioni di scarsa funzionalità in cui versa la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, ritiene inammissibile che si intervenga al di fuori di una organica visione di tutti gli aspetti del vasto e drammatico problema della difesa e valorizzazione dell'intero patrimonio artistico nazionale. Di fronte agli irrisori stanziamenti destinati a questo settore nel bilancio dello Stato, appare ancora più sproporzionata l'entità della somma che si vuole assegnare alla Galleria romana, tanto più che la relazione scritta che accompagna la proposta di legge sembra prefigurare la necessità di ulteriori

interventi a suo favore, mentre ignora la necessità di una moltiplicazione nel territorio nazionale dei centri di raccolta di opere d'arte moderna e contemporanea. Lamenta inoltre che per il progetto del nuovo edificio si sia ritenuto di derogare al criterio del concorso di una molteplicità di forze culturali e professionali.

Il deputato Trombadori ribadisce le considerazioni dell'onorevole Anna Maria Ciai Trivelli, sottolineando in particolare l'inammissibilità di interferenze di gruppi burocratici in scelte che spettano al potere politico e denunciando il tono trionfalistico della relazione scritta che accompagna la proposta di legge, la quale attribuisce alla Galleria nazionale d'arte moderna di Roma una rilevanza mondiale che essa è ben lungi dal possedere ed ignora disinvoltamente il modo invero assai discutibile con cui essa è stata finora gestita. Conclude rivendicando l'opportunità di una diffusione e nuova concezione dei centri di raccolta delle opere d'arte moderna e contemporanea nel quadro di una organica politica di intervento nell'intero settore della difesa e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e preannunciando l'astensione del gruppo comunista dal voto.

Il relatore Cabras rileva che la innegabile settorialità dell'intervento non vale, per sé, ad escluderne l'assoluta urgenza e necessità, che gli stessi oratori di parte comunista hanno praticamente ammesso, anche se deve certamente rappresentare uno stimolo ad affrontare al più presto in modo organico ed efficace il più generale problema della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico del nostro paese, nel quadro di nuovi criteri di gestione pubblicistica e al di fuori di ogni interferenza non solo mercantile, ma anche politica, e quindi nel più rigoroso rispetto della libertà dell'arte e della cultura, sempre stimolante anche quando alcune manifestazioni di essa possono apparire discutibili. Raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge, che viene incontro ad esigenze immediate, vivamente avvertite.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore, sottolineando che la proposta di legge, che si propone l'obiettivo urgente dell'ampliamento di una importante infrastruttura civile e sociale di Roma, non preclude che si affrontino nella sede opportuna i problemi più generali che sono stati sollevati.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli, che approva nel testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Achilli illustra il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, provvede alla progettazione dell'ampliamento di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante concorso internazionale da bandire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Achilli dopo che il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario per non ritardare l'attuazione dell'intervento e il deputato Trombadori ha annunciato il voto favorevole all'emendamento del gruppo comunista.

Il Presidente Degan avverte quindi che è stato presentato il seguente ordine del giorno, che s'intende già svolto nel corso della discussione sulle linee generali:

« La Commissione lavori pubblici della Camera,

premesso che l'autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per l'ampliamento della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma, mentre si giustifica come sviluppo dell'istituto medesimo, denota, tuttavia, dichiarato carattere settoriale;

premesso, inoltre, che numerosi altri musei d'arte moderna di rilievo nazionale (come ad esempio quelli di Firenze e Venezia) sono meritevoli di seri contributi finanziari da parte dello Stato e che la quasi totalità dei capoluoghi di provincia in Italia, con particolare riguardo al Mezzogiorno, sono sprovvisti di qualsiasi pubblica raccolta d'arte moderna;

considerato, infine, che l'ordinamento regionale dello Stato può costituire fertile terreno di intese e collaborazione fra Governo centrale, governi regionali e amministrazioni locali per la promozione programmata degli strumenti museografici indispensabili alla diffusione della cultura artistica moderna in modo adeguato alle crescenti esigenze d'informazione del grande pubblico,

impegna il Governo

a considerare la spesa di lire 1 miliardo per l'ampliamento della Galleria nazionale d'arte moderna in Roma non aumentabile prima dell'approvazione di un organico piano di investimenti per lo sviluppo dei principali musei d'arte moderna già esistenti in altre città e per la formazione di nuovi musei d'arte moderna in quei capoluoghi di regione che ne

sono carenti, impegnando, quindi, prioritariamente fra gli investimenti necessari quelli destinati in tali nuove direzioni ».

(0/1269/1/9) TROMBADORI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, TODROS.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo accetta l'ordine del giorno.

Il deputato Todros non insiste per la votazione.

La Commissione approva quindi con votazione finale a scrutinio segreto la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato con la astensione del gruppo comunista.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (Parere della V Commissione) (1024).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il Presidente Degan ricorda che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 1 nel testo del Governo. Informa inoltre che la Commissione bilancio propone una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2, che la Commissione approva.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel seguente nuovo testo:

ART. 2.

« All'onere di lire 150 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Presidente Degan avverte quindi che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavori pubblici della Camera,

udita la relazione e la discussione sul disegno di legge n. 1024 " Concessione di un

contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa »;

preso atto delle difficoltà e dello stato di funzionamento dell'Ente,

impegna il Governo

a predisporre gli atti necessari allo scioglimento dell'ente per il passaggio ai comuni ed alle regioni dei compiti attualmente svolti dallo stesso ente, disponendo gli opportuni finanziamenti per il completamento delle opere iniziate » (0/1024/1/9).

TODROS, PICCONE, BOTTARELLI, FERRETTI.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo non lo accetta.

La Commissione respinge l'ordine del giorno Todros.

La Commissione approva quindi con votazione finale a scrutinio segreto il disegno di legge nel testo modificato.

Disegno di legge:

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) (Parere della V Commissione) (968).

Il Presidente Degan ricorda che nella precedente seduta sono stati ritirati tutti gli emendamenti, essendo stati accettati quelli presentati dal Governo.

La Commissione approva l'articolo 1 nel testo del Governo. Approva quindi il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

ART. 1-bis.

« I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 dicembre 1966, n. 952, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la differenza in più del costo di costruzione da accertarsi dall'Ufficio del Genio civile ».

Approva successivamente gli articoli 2, 3 e 4 nel testo del Governo. Approva quindi il seguente nuovo testo dell'articolo 5, proposto dal Governo e dal relatore, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole:

ART. 5.

« Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 ».

La Commissione approva infine l'articolo 6 nel testo del Governo e con votazione finale a scrutinio segreto il disegno di legge nel testo modificato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DEGAN.*

Proposta di legge:

Senatori Sammartino ed altri: *Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere della I, della V, della VIII e della XIV Commissione) (1447).*

(*Esame e richiesta di sede legislativa*).

Il Presidente Degan dà lettura del parere della Commissione sanità.

Il deputato Morini, riferendo alla Commissione sulla proposta di legge, che si ricollega a un disegno di legge già approvato dal Senato nella precedente legislatura, poi modificato dalla Camera ed infine decaduto per il sopravvenire della fine della legislatura, dopo aver ricordato i principali motivi di dissenso manifestatisi sin da allora, soprattutto in ordine alla portata dei programmi di intervento e ai rapporti con le competenze regionali, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti per limitare i finanziamenti al completamento di opere già avviate ed affidare alle regioni i poteri in materia di programmazione e quindi di utilizzazione dei contributi. Conclude proponendo che venga chiesta l'assegnazione in sede legislativa.

I deputati Venturoli e Todros aderiscono alla richiesta a nome del gruppo comunista, prendendo atto delle proposte di modifica preannunciate dal relatore e contenute del resto anche nel parere della Commissione sanità. Per le stesse ragioni, si riservano di chiedere la soppressione dell'articolo 4 che,

conservando taluni poteri di intervento al ministro dei lavori pubblici, si pone in contrasto con le competenze che vengono in tale settore riconosciute alle regioni.

I deputati Calvetti e Perrone, mentre aderiscono alla richiesta di sede legislativa a nome del gruppo democristiano, esprimono anch'essi delle perplessità in ordine all'articolo 4, che andrebbe eventualmente riformulato dopo aver accertato se allo Stato residuano delle competenze in materia di cliniche universitarie.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti e del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Proposta di legge:

Senatori Colleselli ed altri: *Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1326).*

(*Discussione e approvazione*).

Il Presidente informa la Commissione che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore ed ai quali la Commissione aveva già dato l'accordo di massima nella seduta precedente.

Si passa all'esame degli articoli.

Il relatore Stella illustra un emendamento tendente a far decorrere il contributo annuo a favore dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo dall'esercizio finanziario 1973. Propone inoltre di aggiungere un articolo aggiuntivo 1-bis per concedere a detto Ente, in relazione alla situazione della gestione per gli anni 1971 e

1972 un contributo straordinario di lire 175 milioni.

La Commissione approva l'emendamento all'articolo 1 e successivamente l'articolo 1 nel testo modificato. Approva altresì il nuovo articolo 1-bis.

Passando all'esame dell'articolo 2 il relatore illustra emendamenti conseguenti alle modifiche precedenti e un emendamento sostitutivo del secondo comma del seguente tenore: « All'onere di lire 175 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1-bis si farà fronte con l'entrata di cui al comma precedente. All'onere di lire 175 milioni derivante dall'aumento del contributo previsto dall'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1973 ».

L'articolo 2 è approvato nel suo complesso con le modifiche indicate.

La proposta di legge posta successivamente in votazione a scrutinio segreto, è approvata all'unanimità.

Proposta di legge:

Senatori Vignola ed altri: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (842).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente ricorda l'*iter* seguito da questo progetto e le difficoltà insorte anche a seguito del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali contenente precise condizioni per la modifica di alcuni articoli. Poiché il Ministero dell'agricoltura ha espresso le sue riserve su alcune delle modifiche proposte dalla I Commissione si rende opportuno, per uscire dalla situazione venutasi a determinare, elaborare un nuovo testo da sottomettere al parere della Commissione Affari costituzionali. Una volta ricevuto il parere di questa, la Commissione Agricoltura potrà approvare sollecitamente il provvedimento ormai atteso da tempo.

La Commissione concorda con le osservazioni formulate dal Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10,15 — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Proposta di legge:

Salvi: Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale (*Parere della V e della VIII Commissione*) (1041).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

La Commissione, Governo consenziente, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento di questo provvedimento in sede legislativa, dopo avere ricevuto l'assenso dei gruppi assenti nella seduta odierna.

Proposta di legge:

Zurlo ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (*Parere della I e della V Commissione*) (1367).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

La Commissione, Governo consenziente, dà mandato al Presidente di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento di questo provvedimento in sede legislativa, dopo aver ricevuto l'assenso dei gruppi assenti nella seduta e dopo che i gruppi socialista e del movimento sociale avranno sciolto la loro riserva positivamente.

Disegno e proposte di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365);

Frasca ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);

Antoniozzi e Mantella: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

(*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

(*Esame e rinvio*).

Il Presidente in sostituzione del relatore riassume brevemente il contenuto dei provvedimenti in esame. Dopo un breve intervento del Sottosegretario Angrisani e del deputato Salvatore, il deputato Valori a nome del gruppo comunista dichiara che pur essendo consapevole della gravità e dell'urgenza del problema non ritiene che si possa adottare una soluzione affrettata poiché il disegno di legge n. 1365 pone delicati problemi che si riassumono nella necessità di individuare il giusto rapporto tra i poteri dello Stato e quelli delle regioni. Se da un lato infatti la materia rientrebbe nella competenza legislativa primaria, concorrente, della regione, essa potrebbe, secondo alcuni, ricadere sotto la riserva di

legge dell'articolo 41 della Costituzione sul controllo dell'attività economica privata a fini sociali. Quest'ultimo argomento, d'altra parte, non è in contrasto con il primo perché non è detto che la riserva di legge sia stabilita a favore della legge ordinaria statale e non anche della legge regionale come sembra più logico. Ma anche nel primo caso si renderebbe necessario delimitare le reciproche sfere di competenza tra Stato e regioni dovendo il primo limitarsi a stabilire i vincoli e gli indirizzi generali spettando tutto il resto alla competenza delle regioni. La prevalente competenza di queste in materia agricola è oggi del resto avvalorata dalla posizione assunta dalla Comunità in varie occasioni. In conclusione il gruppo comunista è favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento che deve sanare la difficile situazione del settore, nel pieno rispetto, però, delle competenze regionali.

Il deputato Antoniozzi dopo aver ricordato che la disciplina del consorzio dell'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto si trascina da anni senza riuscire a pervenire ad una soluzione, mette in rilievo la gravità della crisi che ha colpito questo settore, che pure è stato oggetto in passato di una approfondita indagine conoscitiva durata ben 22 sedute. Gli operatori del settore si trovano in condizioni molto precarie, gravati come sono di debiti. Per far fronte almeno alle più urgenti necessità si potrebbe approvare una sorta di legge-ponte con un articolo unico che consenta al commissario straordinario di intervenire per risolvere i casi più gravi. Una siffatta soluzione permetterebbe di affrontare il provvedimento generale in modo approfondito, pur dovendosi ancora una volta rilevare che ampi studi sono stati svolti anche in passato.

Al termine della discussione la Commissione decide di nominare un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge e delle due proposte di iniziativa parlamentare.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

La Commissione decide di tenere la prossima seduta martedì 6 marzo 1973 alle ore 16 per ascoltare le comunicazioni del Ministro Natali sui provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente BIAGIONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Papa.

All'inizio di seduta il Presidente Biagioni informa la Commissione che il Presidente della Camera, in risposta al quesito postogli dal Presidente Misasi in seguito ad una deliberazione della Commissione, suggerisce che la Commissione Industria intervenga ufficialmente alla Conferenza nazionale mineraria attraverso il suo Ufficio di Presidenza, eventualmente integrato dai rappresentanti di quei gruppi che non ne facciano parte. Il Presidente Biagioni sollecita i vari gruppi a far conoscere i nomi dei rappresentanti componenti la delegazione che sarà capeggiata dal Vicepresidente Tocco.

Proposta di legge:

Erminero ed altri: Modifica all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (Parere della II Commissione) (1297).

(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Erminero riferisce che i contatti per i quali aveva avuto mandato dalla Commissione nella precedente seduta hanno portato alla formulazione di un testo interamente sostitutivo dell'articolo unico del provvedimento in esame. Tale nuovo testo stabilisce che qualora non sia stato adempiuto alla formazione dei piani previsti dall'articolo 11 della legge n. 426 del 1971, sulla disciplina del commercio, entro il 30 giugno 1973, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede la proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.

Il deputato Mammi, dichiaratosi d'accordo con il nuovo testo, afferma che per non ritardare l'approvazione muterà il suo annunciato emendamento contro il dilagante abusivismo commerciale in un'autonoma proposta di legge che conferisca titolo esecutivo e immediata eseguibilità all'ordinanza sindacale di chiusura degli esercizi di vendita.

Il deputato Milani, ricordata la posizione del suo gruppo nei confronti dei contenuti innovatori della legge n. 426, concorda con la necessità di una proroga dei termini per la

formazione dei piani previsti da tale legge, ricordando però le responsabilità che in proposito sono addebitabili al regolamento di esecuzione e rilevando l'esigenza di un finanziamento governativo ai comuni per l'elaborazione dei suddetti piani. A quest'ultimo fine annuncia la presentazione di un'apposita proposta di legge.

Il deputato Aliverti si dice anch'esso favorevole al nuovo testo proposto dal relatore, lamentando però che il Ministero non abbia provveduto all'emanazione di schemi tipo per la formulazione dei piani di adeguamento. Occorre, a suo avviso, che Governo e regioni sollecitino e aiutino i comuni ad attuare queste complesse disposizioni della legge n. 426.

Il deputato Servadei, dicendosi anch'esso favorevole alla proposta del relatore, ricorda l'azione di stimolo e di assistenza a cui il Ministero era stato impegnato al momento dell'approvazione della legge n. 426 al fine di aiutare i comuni a predisporre i loro piani commerciali.

Il deputato Costamagna esprime la sua preoccupazione per le continue proroghe cui i termini stabiliti dalla legge n. 426 sono sottoposti. I nuovi termini a suo avviso prevedono scadenze troppo ampie, mentre le vere difficoltà dell'applicazione della legge n. 426 concernono la raccolta dei dati relativi alla formulazione dei piani e l'azione delle giunte provinciali amministrative che agiscono in attesa dell'istituzione dei tribunali regionali amministrativi.

Il deputato Allegri lamenta che il settore commerciale proceda ancora sul ritmo della vecchia legislazione, poiché la macchinosità della legge n. 426 impedisce ancora il pieno funzionamento della nuova disciplina.

Il deputato Servello propone che il nuovo testo conceda una certa discrezionalità al Presidente della Giunta regionale circa la concessione della proroga richiesta da parte dei comuni.

Il relatore Erminero in sede di replica rileva la necessità di un meccanismo che garantisca la formulazione dei piani commerciali nell'ambito di una giusta dialettica tra comuni e regioni: di qui l'esigenza d'una proroga senza discrezionalità della regione e di un risolutivo intervento successivo della regione in caso di inadempienza dei comuni.

Il Sottosegretario Papa, dopo aver proposto talune correzioni formali dell'emendamento illustrato dal relatore, ricorda che la legge n. 426 ha profondamente innovato nei rapporti tra i diversi poteri dello Stato: di qui le

difficoltà della sua applicazione che l'attuale verifica dovrebbe comunque consentire di superare. Rivendica al Ministero una puntuale azione di sollecitazione e di stimolo che si impegna ad allargare e rinnovare. Quanto al problema dell'abusivismo il Governo s'impegna a valutare con la dovuta considerazione la proposta di legge annunciata dal deputato Mammi; e circa il proposto finanziamento ai comuni per l'elaborazione dei piani commerciali, rileva che il problema non è tanto di onere finanziario, quanto di competenza tecnica del personale.

La Commissione procede quindi all'approvazione del seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto sino ad un massimo di 12 mesi.

Trascorso il termine del 30 giugno 1973 e l'eventuale proroga, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla relazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

In fine di seduta il disegno di legge è approvato nel suo complesso a scrutinio segreto.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (Parere della V Commissione) (759).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Caroli, dopo aver accennato alle vicende di un analogo provvedimento nella precedente legislatura, ricorda alla Commissione che i contatti avuti con i rappresentanti dei gruppi e col Governo per accertare le condizioni di richiesta della sede legislativa hanno messo capo ad un accordo in base al quale l'ENAPI dovrebbe cessare ogni attività concernente l'artigianato, essendo la competenza su tale settore esclusiva delle regioni, e rafforzare la sua struttura centrale in ordine

all'assistenza tecnica e commerciale nei confronti della piccola e media industria. Illustra quindi gli emendamenti relativi a tale accordo.

Il deputato Niccoli riconosce che nel corso dei contatti avuti con il relatore si è risolta la questione principale relativa al passaggio alle regioni dell'attività concernente l'artigianato; si dice perplesso invece sul rafforzamento della struttura dell'ENAPI in ordine all'assistenza alle piccole e medie industrie poiché, con le risorse e con l'organizzazione di cui oggi dispone, tale ente si troverebbe assolutamente emarginato rispetto alle esigenze poste dai livelli di industrializzazione cui è pervenuto il paese. Se si vuol far sopravvivere l'ente è necessaria una sua completa ristrutturazione che non sia in alcun modo pregiudicata dai propositi di potenziamento espressi in uno degli emendamenti illustrati dal relatore.

Dopo che i deputati Matteini e Romualdi hanno posto il quesito se le regioni sulla base degli emendamenti proposti dal relatore potrebbero continuare a usufruire dei servizi dell'ENAPI, il deputato Brini ribadisce che i timidi passi avanti fatti per modificare il testo originario del disegno di legge non possono nascondere l'assoluta inadeguatezza dell'ENAPI nei confronti dei suoi compiti istituzionali. A suo avviso il discorso della riqualificazione e ristrutturazione dell'ente va collocato nell'ampia problematica dibattuta in sede di indagine conoscitiva sulla piccola e media industria; in ogni caso, occorre evitare di pregiudicare tale riforma approvando l'emendamento proposto dal relatore. In questo quadro non è chiaro; a suo avviso, a che cosa possa servire l'aumento del contributo statale previsto dal disegno di legge. Chiede pertanto un breve rinvio della discussione per approfondire le questioni sollevate.

Il relatore Caroli ribadisce che la sopravvivenza dell'ENAPI come ente di assistenza alla piccola industria è stata data per scontata nel corso dei contatti da lui esperiti su mandato della Commissione; del resto la stessa legge n. 853, sulla Cassa del Mezzogiorno, riconosce all'ENAPI questa funzione, rafforzandola ed estendendola. Oggi comunque si tratta solo di aumentare il contributo statale all'Ente: la sua ristrutturazione potrà invece essere opportunamente discussa in sede di esame dello specifico provvedimento, di cui annuncia la presentazione ad iniziativa dei deputati del suo gruppo.

Dopo brevi interventi del Sottosegretario Papa e dei deputati Niccoli, D'Angelo e Ba-

stianelli, il Presidente Biagioni propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani al termine della prevista audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla piccola e media industria.

La Commissione delibera di accogliere la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 17. — *Presidenza del Presidente MISASI.*

Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIORDANO DELL'AMORE
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE TRA LE CASSE
DI RISPARMIO.

Il professor Dell'Amore svolge una breve relazione introduttiva sull'attività della Cassa di risparmio delle province lombarde e del Mediocredito regionale lombardo in ordine al finanziamento della piccola e media industria, sottolineando in particolare l'utilità di istituti regionali specializzati nel credito a medio termine anche in rapporto agli obiettivi della programmazione nazionale.

Intervengono nella discussione i deputati Bastianelli, Maina, Renata Talassi Giorgi, Aliverti, Brini, Maschiella, Erminero, nonché il Presidente Misasi, ai quali il professor Dell'Amore risponde fornendo ulteriori dati e delucidazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

LAVORO (XIII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere alla X Commissione*) (1314).

Il relatore Armato richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 5 del disegno

di legge, concernente l'assunzione di orfani e vedove di dipendenti postelegrafonici deceduti senza diritto a pensione. La norma prevede che le relative amministrazioni possono assumerli per chiamata diretta e che le assunzioni sono disposte secondo le modalità e con il rispetto delle condizioni e dei presupposti fissati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, entro i limiti dell'aliquota da essa contemplata per gli orfani e le vedove di guerra per servizio e per lavoro. Si tratta di provvedere a una situazione meritevole di ogni considerazione, anche in ragione della circostanza che la particolare gravosità dei servizi postelegrafonici, espliciti assai spesso in avverse condizioni ambientali e temporali, fa registrare un indice di mortalità particolarmente alto. Tuttavia, si pone l'esigenza di estendere la normativa a tutti gli analoghi casi di decesso di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza che sia ancora maturato il diritto a pensione.

Il Presidente Zanibelli fa rilevare l'opportunità che la riassunzione dei soggetti in questione non danneggi il collocamento obbligatorio delle altre categorie protette, ciò che avverrebbe ove, ai sensi dell'articolo 5, l'assunzione delle vedove e degli orfani dei postelegrafonici fosse posta a carico dell'aliquota prevista dalla legge n. 482 del 1968, sulle assunzioni obbligatorie.

Il deputato Biamonte, premesso che meglio sarebbe rinviare l'esame per sentire le organizzazioni interessate, osserva come in ogni caso vada soppresso il secondo comma dell'articolo 5, che fa richiamo ai limiti dell'aliquota della legge n. 482. Inoltre è opportuno eliminare il carattere discrezionale delle assunzioni e precisare che esse riguardino, alternativamente, le vedove o gli orfani dei dipendenti deceduti.

Il deputato Borra si dice d'accordo con il relatore sull'estensione della misura a tutti i settori del pubblico impiego. Concorda, inoltre, sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 5 e sulla sostituzione dell'espressione « possono assumere » con l'altra « assumono », per scongiurare ogni arbitrarietà nelle assunzioni.

Anche il deputato Giovanardi conviene sulla necessità di modificare il carattere discrezionale che il disegno di legge assegna a queste assunzioni.

Il deputato Tremaglia è d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 5, sulla eliminazione della facoltà discrezionale di assunzione da parte dell'ammi-

nistrazione, probabile causa di discriminazioni e di ingiustizie, ma invita a precisare, comunque, l'aliquota delle assunzioni che, in base alla disciplina dell'articolo 5 così modificata, verrebbero ad effettuarsi.

Il deputato Fortunato Bianchi ricorda che il trattamento preferenziale fatto ai superstiti di dipendenti di amministrazioni pubbliche trova giustificazione nel loro trattamento di reversibilità, notevolmente peggiore rispetto a quello applicato nell'impiego privato. Ritiene più opportuno, anziché sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo 5, conservare il richiamo, se non alle aliquote, almeno ai criteri fondamentali e alle modalità delle assunzioni di cui alla legge n. 482 del 1968.

Il relatore Armato conviene con il deputato Fortunato Bianchi, che, cioè, il diritto preferenziale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche trova il suo fondamento nel regime di reversibilità, diverso e peggiore rispetto a quello dei privati. Ribadita la sua convinzione relativa all'opportunità di un'iniziativa legislativa che estenda a tutti i pubblici dipendenti la normativa di cui all'articolo 5, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e di sottolineare la necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 5 e di sostituire, al primo comma dello stesso articolo, l'espressione « possono assumere » con l'altra « assumono su richiesta ».

Successivamente, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge con le seguenti osservazioni: 1) al primo comma dell'articolo 5, l'espressione « possono assumere » va sostituita con l'altra « assumono su richiesta », per togliere carattere discrezionale alla assunzione da parte dell'amministrazione; 2) si rende necessario sopprimere il secondo comma dell'articolo 5, per non pregiudicare il diritto all'assunzione obbligatoria delle altre categorie protette.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1973, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI, indi del Vice-Presidente LUCIANA SGARBI BOMPANI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, de' Cocci.

Proposta di legge:

Zanibelli ed altri: **Riduzione della misura dei contributi assicurativi di cui al decreto del Presi-**

dente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, concernente la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali (*Parere della V Commissione*) (1164).

(*Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame della discussione cominciata nella seduta del 22 febbraio 1973.

L'onorevole Ines Boffardi ritiene che si possa dare senz'altro approvazione alla proposta di legge, che non intacca menomamente i diritti acquisiti dalla benemerita categoria delle collaboratrici familiari, le quali svolgono un'opera preziosa e sempre più qualificata. Se non deve essere rimesso in discussione quanto da loro già conquistato, non può ignorarsi che l'onere dei contributi previdenziali, per questo rapporto, è particolarmente pesante e grava anche su famiglie non abbienti, provocando sensibili disagi sui loro bilanci e una diminuzione dell'occupazione per la categoria. L'esame della proposta di legge può costituire l'occasione per completare il trattamento previdenziale della stessa, introducendo la indennità di malattia. Le organizzazioni sindacali del settore sono favorevoli, e hanno riconosciuto in occasione di loro convegni l'esagerazione delle aliquote contributive disposte dal decreto del 1971, la quale ha favorito il fenomeno degli accordi tra datori e prestatori di lavoro per evadere la contribuzione.

Il relatore Fortunato Bianchi, in merito alla richiesta di ulteriori dati rivoltagli nella seduta precedente, fa presente che ha già preso contatti con il servizio statistico e attuariale dell'INPS, ma non ne è ancora a disposizione, anche perché le attrezzature elettroniche dell'Istituto, negli ultimi tempi, sono state prevalentemente impegnate nella liquidazione degli aumenti pensionistici. Teme, in ogni caso, che non sarà facile disporre di dati globali.

Il deputato Pochetti rileva che la proposta di legge coinvolge problemi che vanno risolti su un diverso piano. Contesta che si sia verificata una riduzione dell'occupazione nel settore a seguito del decreto del 1971. Soltanto la creazione di un'adeguata rete di servizi pubblici può andare incontro all'esigenza — fatta valere dai proponenti per ridurre le aliquote — di disporre di ausili per l'assistenza ai figli e agli anziani a bassi costi e generalizzata. Il provvedimento, dunque, appare intempestivo, giacché è stato presentato a pochi mesi

dall'applicazione del decreto, senza che si abbiano ancora a disposizione dati precisi sulla sua attuazione. Ma in loro mancanza non è corretto procedere al buio e danneggiare le altre categorie di lavoratori. Le aliquote che si pagano per il lavoro domestico sono già ridotte del 50 per cento rispetto a quelle corrisposte per le altre categorie. Dimezzandole ulteriormente, così come il provvedimento propone, si riverserebbe il mancato pagamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro domestico sugli altri lavoratori, che, con i loro contributi, sarebbero costretti, per il principio di solidarietà, a finanziare le prestazioni di questa categoria, precludendosi futuri miglioramenti pensionistici. E ciò è tanto più grave in un momento in cui il Governo, con il recente decreto-legge già discusso al Senato, vuole sottrarre ingenti somme alle disponibilità della Cassa unica assegni familiari. In ogni caso, occorre attendere almeno i risultati di un anno di gestione prima di intervenire legislativamente in materia. Insiste, pertanto, sulla richiesta affinché il relatore fornisca dati più precisi, soprassedendo per il momento all'esame della proposta di legge.

La onorevole Tina Anselmi ribadisce i motivi che hanno spinto i presentatori della proposta di legge e che sono stati valutati positivamente da tutte le organizzazioni sindacali, appartenenti alle diverse tendenze, che tutelano gli interessi delle collaboratrici familiari. Tale favore si spiega con il fatto che l'esame della proposta di legge offre l'occasione per realizzare il completamento del trattamento previdenziale della categoria, introducendo l'indennità di malattia, e per porre rimedio a due effetti negativi prodottisi con l'emanazione del decreto: in primo luogo, la riduzione dei livelli salariali e delle ore di lavoro, con la conseguenza che la maggiorazione degli oneri contributivi è stata scaricata sulle lavoratrici familiari; in secondo luogo, l'impossibilità, per larghe fasce di famiglie con redditi bassi, di continuare a usufruire delle prestazioni di queste collaboratrici a seguito dell'aumentato onere contributivo. D'altro verso, i servizi sociali che dovrebbero sostituire tali prestazioni sono ancora lontani, e non è pensabile che, in ogni caso, anche quando fossero pienamente attuati, possano sostituire l'assistenza domiciliare (ad esempio per gli anziani). Se si aspettasse altro tempo per valutare le conseguenze del decreto, così come è stato richiesto, l'attesa non potrebbe portare ad altro che alla valutazione di danni maggiori. La richiesta di legiferare avendo a disposi-

zione tutti gli elementi utili è giusta e comprensibile, ma essa non deve portare a dilazionare eccessivamente l'urgente risposta a bisogni reali che la proposta di legge intende dare. Propone, quindi, che non si rinvii indeterminatamente l'esame, ma si passi alla costituzione di un Comitato ristretto il quale prenda contatto con tutte le organizzazioni sindacali di categoria, con gli istituti previdenziali e possa poi riferire celermente alla Commissione.

Il deputato Borra sottolinea che la proposta di legge nulla vuole togliere al trattamento già goduto dalla categoria. Bisogna, però, guardare attentamente alla realtà: non tutti i datori di lavoro domestico sono grandi industriali, e molti di loro versano in difficoltà a seguito dell'applicazione del decreto del 1971. Anzi, in certi casi, sono le stesse collaboratrici familiari a chiedere di evadere la legge. Quindi, è urgente un intervento legislativo.

Il deputato Giovanardi osserva che subito dopo l'emanazione del decreto del 1971 si è verificato un momento di grave sbandamento, ma ritiene che oggi si sia già giunti a un certo assestamento. Il suo gruppo non ha posizioni pregiudiziali, ma nutre preoccupazioni e dubbi che esigono approfondimenti. Non è, pertanto, contrario alla costituzione di un Comitato ristretto, se questo porterà alla conoscenza dei dati necessari.

Il deputato Miceli rileva come dal dibattito emerga chiara la mancanza di elementi precisi per legiferare in materia. Non gli risulta che si sia verificata riduzione di personale nel settore: per valutare esattamente la situazione, è bene ricordare che prima dell'entrata in vigore del decreto del 1971, stante l'esiguo livello delle aliquote contributive, sovente si instauravano rapporti fittizi, per consentire di godere, comunque, di un qualche trattamento previdenziale. Si pensi, poi, al fatto che con queste contribuzioni la categoria fruirà di prestazioni previdenziali assai basse. Per favorire l'approfondimento dell'acquisizione dei dati oggi insufficienti, concorda con la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il deputato Tremaglia sottolinea come la proposta di legge non ponga in discussione il trattamento previdenziale già conquistato dalla categoria. La discussione nasconde altri interessi e motivazioni politiche: il vero problema sta nel constatare se la proposta di legge intacchi gli interessi di altri fondi previdenziali e di altre categorie. In realtà,

l'errore è stato compiuto nel 1971, quando il decreto ha stabilito aliquote determinate su parametri sbagliati. Le prestazioni relative alla disoccupazione, agli assegni familiari e agli infortuni incidono, per questa categoria, in modo assai diverso rispetto alla generalità dei lavoratori, a cagione delle peculiari condizioni in cui il rapporto si svolge. Viceversa, si sono fissate delle aliquote che non tengono conto di tale peculiarità e, dunque, esagerate. Non è contrario alla costituzione di un Comitato ristretto, ma non vorrebbe che si trattasse di un tentativo dilatorio per non arrivare alla giusta soluzione di diminuire tali aliquote.

Il relatore Fortunato Bianchi precisa che nei proponenti non v'è intenzione di far gravare su altre gestioni l'alleggerimento degli oneri contributivi per il lavoro domestico. L'articolo 2 della proposta di legge contempla la possibilità di un aumento dei contributi in caso di constatato disavanzo della gestione. Ricorda, inoltre, la diffusione, nel settore, del lavoro plurimo, e cioè prestato a più famiglie nell'arco della stessa giornata. Mentre è principio generale della nostra legislazione sociale che al lavoro plurimo non corrisponda plurima contribuzione, disposizione del genere non è dato di riscontrare nel decreto del 1971. Anche per questa ragione è convinto dell'opportunità della proposta di legge; ed è disposto ad un confronto in sede di Comitato ristretto, purché ci si vada con l'intenzione di dare una risposta rapida a pressanti e obiettive esigenze.

Il sottosegretario de' Cocci dichiara che il Governo è a disposizione per fornire tutti i dati in suo possesso. Chiarisce che non è sua intenzione porre a carico di altre categorie o dello Stato gli oneri di cui la proposta di legge vuole sgravare i datori di lavoro domestico. Nessun accolto si renderà necessario, giacché le odierne aliquote sono eccessivamente elevate e la loro diminuzione non richiederà la ricerca di nuove fonti di gettito contributivo. L'attuazione del decreto ha creato un certo turbamento nel settore, con fenomeni di disoccupazione in duplice direzione: da un lato, a danno delle lavoratrici, dall'altro, dei nuclei familiari presso i quali esse prestano attività. Infatti, non poche donne sono state costrette a rinunciare ad un lavoro esterno perché l'aumento della contribuzione ha reso intollerabile il costo delle collaboratrici familiari a cui affidare, in propria assenza, la cura dei figli. Esteso, inoltre, è il fenomeno delle evasioni concordate.

Il Governo concorda sul proposito non solo di non toccare i diritti già acquisiti, ma anche di prendere l'occasione per procedere alla completa parificazione previdenziale della categoria, introducendo l'indennità di malattia. È opportuno procurarsi tutti i dati necessari sul problema, ma non gli sembra necessario rinviare l'esame del provvedimento, e, anzi, neppure necessaria appare la costituzione di un Comitato ristretto, perché all'assunzione dei dati potrebbe procedere celermente lo stesso relatore.

Il deputato Armato fa presente l'opportunità di procedere alla costituzione del Comitato ristretto, sulla quale tutti i gruppi hanno convenuto, e che consente di risolvere il duplice problema di assumere tutti gli elementi utili e di ripresentare, quindi, tempestivamente la questione in Commissione.

Il Presidente rileva l'unanime proposito dei gruppi di approfondire il problema in sede di Comitato ristretto, i cui componenti si riserva di nominare. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente CARRARO.*

Dopo dichiarazioni dei senatori Eugenio Gatto e Garavelli e del deputato Nicosia, la Commissione procede alla elezione di due Vicepresidenti e di due segretari. Risultano eletti: Vicepresidenti i senatori Garavelli e Chiaromonte; segretari i deputati Sgarlata e Terranova.

Il Presidente Carraro dà successivamente alcune comunicazioni alla Commissione e formula proposte in merito al programma dei lavori della medesima ed alla regolamentazione della pubblicità della sua attività e della documentazione da essa acquisita.

Sulle comunicazioni e proposte del Presidente intervengono i senatori Chiaromonte, Pinto, Follieri, Bertola e i deputati Patriarca, Nicosia e Terranova.

Il seguito del dibattito viene quindi rinviato alla prossima seduta della Commissione, che avrà luogo giovedì 8 marzo 1973 alle ore 11.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 1° marzo, ore 10,30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 1° marzo, ore 9,30.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 1° marzo, ore 10.

Discussione sulle comunicazioni del Governo circa la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione sui disegni di legge:

Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede a Milano, per il quinquennio 1972-76 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (1386) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Estensione al personale civile somalo non di ruolo, già dipendente dal cessato Governo italiano della Somalia, del trattamento di li-

quidazione previsto dalla legge 2 novembre 1955, n. 1117 (1254) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Salvi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con protocollo addizionale, conclusa a Mosca il 16 maggio 1967 (1371) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Granelli;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con scambi di note, concluso alla Valletta il 28 luglio 1967 (*Approvato dal Senato*) (1381) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (1452) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Granelli;

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 (*Approvato dal Senato*) (1751) — Relatore: Salvi — (*Parere della VI e XII Commissione*).

Interrogazioni:

GALLUZZI ed altri n. 5-00207;

ROMEIO ed altri n. 5-00228.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 1° marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (900) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della II e della V Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1361) — Relatore: Cervone — (*Parere della V e della IX Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MICHELI PIETRO ed altri: Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per le retribuzioni dei professionisti e le provvigioni degli agenti di commercio (156);

DI NARDO: Estensione dei benefici di cui all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai crediti per retribuzioni dei professionisti ed altri prestatori di opera intellettuale (252) —

— Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ARENA ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1055) — Relatore: La Loggia.

Comitato pareri.**Giovedì 1° marzo, ore 16.***Parere sulla proposta di legge:*

PICCHIONI ed altri: Norme per la disciplina dell'attività costruttiva (736) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Terranova.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modifiche alla disciplina delle concessioni dei servizi radioelettrici (1415);

ZAMBERLETTI ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (182);

BAGHINO ed altri: Regolamentazione ed autorizzazione delle trasmissioni effettuate con apparecchi ricetrasmittenti sulla lunghezza d'onda di 27 megacicli (744);

SCIPIONI ed altri: Uso dei radio-telefoni operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (1265);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Assante.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

MAGGIONI: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (730);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Revelli.

Parere sui disegni di legge:

Disciplina degli autotrasporti di cose (1166);
— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Revelli;

Istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1167);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Revelli.

Parere sulle proposte di legge:

CICCARDINI e MARZOTTO CAOTORTA: Sospensione della caccia (256);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini;

CICCARDINI ed altri: Istituzione dell'albo nazionale degli installatori di impianti (532);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Assante.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1365);

FRASCA ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza del bergamotto (44);

ANTONIOZZI e MANTELLA: Norma sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Riela.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Comitato per la programmazione.

Giovedì 1° marzo, ore 11.

Comunicazioni del Governo sul piano annuale 1973.

Comitato per il controllo finanziario.

Giovedì 1° marzo, ore 16.

Comunicazioni del Presidente.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Comitato pareri.

Giovedì 1° marzo, ore 9,30.

Parere sui disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1751) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pandolfi;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo iugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al Servizio consolare italiano nel territorio iugoslavo d'anteguerra (1252) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pandolfi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972 (1480) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pandolfi.

Parere sulla proposta di legge:

CASTELLI e CATTANEI: Finanziamento dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI) (1044) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Postal.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968 (1693);

LAURICELLA ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (516);

FERRETTI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, e al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, a favore delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del 1968 (1019);

— Relatore: Pandolfi — (*Parere alla IX Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 1° marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SIMONACCI: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

DE MEO ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367) — (*Parere della V Commissione*);

GALLONI: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (511) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

FELICI e LOBIANCO: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (887) — (*Parere della V Commissione*);

BELLUSCIO: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle Forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 (1050) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Lucchesi.

Esame delle proposte di legge:

CATELLA: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241) — (*Parere della V Commissione*);

MANCO: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715) — (*Parere della V Commissione*);

FELICI e LOBIANCO: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (884) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

DE LORENZO GIOVANNI ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066) — (*Parere della I, V e VI Commissione*);

SAVOLDI e BALZAMO: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104) — (*Parere della V Commissione*);

SAVOLDI e BALZAMO: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105) — (*Parere della I e della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (1129) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

FELICI: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio (1153) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Lucchesi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 1° marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1202) — Relatore: Rognoni — (*Parere della II, III, V e VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; e disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri: Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (1203) — Relatore: Meucci — (*Parere della II e V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti elementari laureati (70) — Relatore: Buzzi;

GIORDANO ed altri: Nuove norme sugli incarichi nelle scuole secondarie degli insegnanti, elementari laureati (965) — Relatore: Buzzi;

Esame delle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto froebiano Vittorio Emanuele II di Napoli (175) — Relatore: Salvatori — (*Parere della V Commissione*);

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I e della V Commissione*);

VAGHI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio, nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo C) (321) — Relatore: Giordano — (*Parere della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (644) — Relatore: Reggiani — (*Parere della V Commissione*);

RAICICH ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (634) — Relatore: Bertè — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

GIORDANO ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (1303) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di

studi europei « Alcide De Gasperi » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1457) — Relatore: Rosati — (*Parere della V Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Concessione di un contributo dello Stato alla fondazione « Giulio Pastore » con sede in Roma (1592) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BERTÈ: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (805) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I Commissione*);

BUZZI ed altri: Istituzione del servizio nazionale di orientamento (490) — Relatore: Bellisario — (*Parere della I e della V Commissione*);

GRILLI ed altri: Istituzione di una graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina di ispettori scolastici e modificazione degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342 (871);

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 luglio 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (386) — Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO: Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante delle scuole secondarie in qualità di assistente incaricato presso le università e gli istituti superiori (387);

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA: Riconoscimento del servizio prestato presso le università statali dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (727);

— Relatore: Lindner — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1459) — Relatore: Giordano — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 1° marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (764) — Relatore: Piccinelli — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Disposizioni per il riscatto e l'ammodernamento delle « ferrovie nord di Milano » (*Urgenza*) (1075) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1972 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (763) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I e della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Indagine conoscitiva
sulla piccola e media industria.****Giovedì 1° marzo, ore 10.**

Audizione dei dirigenti dell'Istituto mobiliare italiano (IMI).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma (759) — Relatore: Caroli — (*Parere della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 1° marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Monti Maurizio.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Comitato pareri.**Giovedì 1° marzo, ore 9,30.***Parere sulla proposta di legge:*

PICCHIONI ed altri: Norme per la disciplina dell'attività costruttiva (736) — Relatore: Morini — (*Parere alla IX Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alla legge 14 maggio 1966, n. 358, concernente il Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (1358) — Relatore: Sisto — (*Parere alla II Commissione*).

Giovedì 1° marzo, ore 10,15.

Elezione di un segretario.

Giovedì 1° marzo, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

D'ANIELLO ed altri: Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (583) — (*Parere della I Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Riconoscimento di Enti ospedalieri per gli ospedali evangelici di

Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e dell'ospedale israelitico di Roma (597) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: D'Aniello.

Interrogazione:

ASTOLFI MARUZZA e MENICHINO n. 5-00189.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Martedì 6 marzo, ore 16.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste sull'attuazione delle direttive comunitarie.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 7 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) (1251) — Relatore: Pandolfi — (*Parere della III e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BELGI e MAROCCO: Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586);

BOLOGNA: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (995);

— Relatore: Mazzarrino — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Medio-credito centrale (1458) — Relatore: Postal — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SCOTTI ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1120) — Relatore: Postal;

Senatori ARIOSTO ed altri: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1268) — Relatore: Azzaro — (*Parere della IV Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.